

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin/Electricité de France (EDF)

(Causa C-590/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 2, lettere b) e c) — Nozioni di «consumatore» e di «professionista» — Finanziamento dell'acquisto di un'abitazione principale — Mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo, co-mutuatario in solido)

(2019/C 187/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Henri Pouvin, Marie Dijoux, coniugata Pouvin

Convenuta: Electricité de France (EDF)

Dispositivo

L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, va interpretato nel senso che il dipendente di un'impresa e il suo coniuge, che concludono con detta impresa un contratto di mutuo, riservato in via principale ai membri del personale di tale impresa, destinato a finanziare l'acquisto di un bene immobile per fini privati, devono essere considerati «consumatori», ai sensi di tale disposizione.

L'articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che detta impresa deve essere considerata un «professionista», ai sensi della disposizione in parola, qualora concluda un siffatto contratto di mutuo nell'ambito della propria attività professionale, anche se concedere finanziamenti non costituisce la sua attività principale.

⁽¹⁾ GU C 437 del 18.12.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portogallo) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA

(Causa C-637/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 102 TFUE — Principi di equivalenza e di effettività — Direttiva 2014/104/UE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 — Articoli 21 e 22 — Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea — Effetti delle decisioni nazionali — Termini di prescrizione — Trasposizione — Applicazione ratione temporis)

(2019/C 187/24)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Parti

Ricorrente: Cogeco Communications Inc

Convenute: Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale.
- 2) L'articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l'autore della violazione non è noto e, dall'altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un'autorità nazionale garante della concorrenza.

(¹) GU C 32 del 29.1.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski

(Causa C-681/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) — Contratto concluso a distanza — Diritto di recesso — Eccezioni — Nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna» — Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna)

(2019/C 187/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: slewo — schlafen leben wohnen GmbH